

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"

AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210.

(Emanato con Decreto Rettorale n.161 del 2 maggio 2012)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca nell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" ai sensi dell'art. 4, comma II della Legge 3 luglio 1998, n. 210.
2. I corsi di dottorato di ricerca possono essere istituiti dal solo Ateneo di Urbino, oppure con il concorso di altre Università consorziate o l'apporto convenzionale di soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.

Art. 2

(Istituzione e requisiti di idoneità)

1. Il Rettore istituisce con proprio decreto i corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei consigli di Dipartimento, ai quali fanno capo i docenti proponenti. La proposta presentata al Rettore entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, deve essere approvata con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa e la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione nonché previo esame del nucleo di valutazione interna dell'Ateneo in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al comma 3.
2. Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre, con la copertura di almeno due borse di studio. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori.
3. Sono requisiti di idoneità:
 - a) la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso;
 - b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - c) la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;

- d) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
- e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso altre università, enti pubblici o soggetti privati.
- f) relazione di valutazione finale formulata dal Nucleo di Valutazione.

4. L'istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ne cura la diffusione.

5. Il consorzio con altre università deve essere regolato da apposita convenzione.

Art. 3

(Valutazione dei requisiti di idoneità)

1. Al momento dell'istituzione del corso di dottorato il nucleo di valutazione interna valuta i requisiti di idoneità, di cui all'articolo 2, per verificare la rispondenza del corso agli obiettivi formativi anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi di cui all'articolo 4.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Collegio dei docenti invia al Rettore la relazione annuale sulle attività svolte e sui programmi per l'anno successivo. Nel caso di riproposizione della medesima tipologia di dottorato per il ciclo successivo il nucleo di valutazione valuta con periodicità annuale la permanenza dei requisiti di idoneità di cui all'art. 2, c.3.

3. Il Rettore invia al M.I.U.R., per la trasmissione al Comitato nazionale per la valutazione, già Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati delle attività accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico alla relazione stessa. Tale relazione è considerata anche ai fini dei finanziamenti delle borse di studio previsti dall'articolo 4, comma 3, secondo periodo della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché ai fini dell'eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.

Art. 4

(Obiettivi formativi e programmi di studio)

1. L'iter formativo del dottore di ricerca, comprensivo di eventuali periodi di studio all'estero e stages presso soggetti pubblici e privati, è finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e sviluppare professionalità altamente qualificate.

2. I Dipartimenti, ove costituiti, determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.

3. Nel caso di convenzioni con piccole e medie imprese, imprese artigiane ed altre imprese, di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

(Organi del corso di dottorato)

1. Sono organi del corso di dottorato il Collegio dei docenti ed il Coordinatore. Del Collegio dei docenti fanno parte i professori ed i ricercatori di ruolo secondo la proposta dei Consigli di dipartimento. Possono far parte del Collegio dei docenti anche professori e ricercatori di altre Università italiane o straniere; possono essere cooptati anche esperti non universitari italiani o stranieri in numero non superiore ad 1/3 dei membri. Non è consentita di norma l'appartenenza a più di un Collegio dei docenti, fatta salva la possibilità di svolgere attività didattica presso corsi di dottorato del cui Collegio dei docenti non si faccia parte. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la formazione del Collegio è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.

2. Il Collegio dei docenti elegge al proprio interno il Coordinatore che deve essere di norma un professore di ruolo di I fascia in servizio presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore. Il Coordinatore dura in carica un triennio, può essere immediatamente confermato una sola volta. E' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e lo rappresenta.

3. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del dottorato e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica. In particolare esso stabilisce le regole del proprio funzionamento, organizza l'attività scientifica e didattica, dispone la disattivazione e l'attivazione dei curricula, valuta annualmente l'attività dei dottorati, predisponde la relazione annuale, organizza le prove di ammissione e gli esami per il conseguimento del titolo.

Art. 6

(Accesso)

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro che alla data di scadenza del bando sono in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero nel rispetto della normativa vigente, sulla cui idoneità si sia espresso il Collegio dei docenti. Sono inoltre ammessi con riserva al concorso coloro che conseguono il titolo di studio richiesto non oltre la data della prima prova del concorso.

L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca, per i cittadini stranieri extracomunitari che ne facciano richiesta, può avvenire – previa valutazione del curriculum degli studi e dei titoli – senza borsa di studio e in soprannumero, nel limite di un posto per dottorato.

La Commissione giudicatrice può eventualmente disporre per un colloquio integrativo a carattere motivazionale.

2.L'Università disciplina le prove di ammissione assicurando un'adeguata valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento nonché la pubblicità degli atti. Le procedure concorsuali per l'ammissione dovranno essere espletate entro il 15 ottobre di ogni anno.

3. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al M.I.U.R. per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:

- a. il curriculum o i curricula del dottorato di ricerca;
- b. il numero complessivo dei laureati da ammettere ai sensi dell'Art. 2, c. 2;
- c. il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi degli Artt. 2 e 7;
- d. i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi del medesimo articolo 7;
- e. le modalità di svolgimento delle prove:

L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. La prova orale potrà vertere anche su eventuali precedenti esperienze. La verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato è effettuata nella prova orale ed eventualmente anche nella prova scritta.

La data di svolgimento degli esami (scritta e orale) verrà pubblicata sul Portale di Ateneo almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle prove, e avrà valore di convocazione.

In relazione alle qualità accertate, la commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove dato che ogni commissario dispone di 20 punti per ciascuna prova.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60.

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 42/60.

Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

Le borse di studio sono assegnate secondo la graduatoria di merito redatta dalla commissione giudicatrice.

Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso deve esprimere la propria accettazione entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti del concorso. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro il suddetto termine, comporta la decadenza dell'ammissione al corso. I posti rimasti vacanti vengono assegnati in base all'ordine della graduatoria.

Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso.

4. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del collegio dei docenti ed è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso.

Il Collegio dei docenti provvede ad individuare anche due membri supplenti.

Possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del Regolamento presente.

La presidenza della commissione è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

Il Rettore attiva le procedure per la nomina delle commissioni appena emanato il bando di concorso di dottorato invitando i collegi dei docenti, tramite i loro coordinatori, a procedere alla designazione dei professori e ricercatori universitari di ruolo entro 15 giorni.

Non possono far parte della commissione per gli esami di ammissione a un corso di dottorato di ricerca docenti che abbiano fatto parte della commissione di ammissione al medesimo corso per il ciclo precedente.

La commissione costituita ai sensi dei punti precedenti opera assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati. Essa avvia i propri lavori entro 30 giorni dalla data della notizia del decreto di nomina e li conclude nei 40 giorni successivi.

I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere

depositati presso l'Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene dell'Università entro il termine sopra indicato. Agli atti del concorso è assicurata idonea pubblicità ai sensi della Legge n. 241/1990.

5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 7

(Durata dei corsi e posizione dei dottorandi)

1. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni.
2. Un dottorando non può essere iscritto ad altro corso di dottorato italiano o estero o ad altro corso di studio universitario, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di contemporanea iscrizione.
3. Il dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate. La verifica dell'attività svolta è affidata al collegio dei docenti.
4. E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di giudizio negativo sull'attività del dottorando in una delle verifiche periodiche previste dal collegio stesso. In caso di esclusione dal corso la borsa di studio eventualmente assegnata cessa di essere erogata a partire dalla data deliberata dal collegio.
5. E' diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternità, per servizio militare e per gravi e documentate malattie o altri gravi motivi riconosciuti dal collegio dei docenti. La borsa eventualmente erogata viene sospesa per lo stesso periodo. La sospensione per gravi e documentati motivi non può essere di durata superiore ad un anno.
6. E' consentito affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere la loro attività di formazione alla ricerca; l'eventuale attività didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
7. Il godimento della borsa è compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo, purchè non superino il tetto massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, il dottorando è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.

La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio tranne che con quelle previste per integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca.

Art. 8

(Conseguimento del titolo)

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
2. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del collegio dei docenti ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso.

Due dei membri individuati non devono essere componenti del collegio stesso e devono appartenere ad Università anche straniere, non partecipanti al dottorato; almeno due membri della commissione devono essere professori di ruolo. Il Collegio dei docenti individua due membri supplenti.

Possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere.

Non possono far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca docenti che abbiano fatto parte della commissione giudicatrice del medesimo corso di dottorato per l'anno precedente.

Una volta costituita entro i termini indicati la commissione giudicatrice è tenuta a concludere improrogabilmente la propria valutazione entro i successivi due mesi.

Decorso detto termine senza che la commissione abbia concluso i propri lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

La presidenza della commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

La nomina dei membri effettivi e supplenti della commissione giudicatrice avviene con decreto rettorale entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Entro il 31 ottobre i dottorandi che hanno frequentato l'ultimo anno di corso presentano all'Università, sede amministrativa del dottorato, la domanda di ammissione all'esame finale con l'indicazione del titolo della tesi e del settore scientifico-disciplinare al quale questa prevalentemente si riferisce.

Entro il 15 novembre il collegio dei docenti valuta le attività di ricerca svolte dai dottorandi nell'ultimo anno e, con riferimento all'intero corso di dottorato, ammette o non ammette all'esame finale i candidati, formulando un giudizio complessivo da allegare alla tesi.

4. La tesi finale da presentarsi all'Università sede d'esame, può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

I candidati, entro il 30 novembre dell'anno conclusivo del dottorato, consegnano al competente ufficio dell'Università sede amministrativa una copia cartacea e due copie su supporto ottico (DVD o CD-Rom) della tesi. La copia cartacea deve essere firmata dal docente che ne ha curato la supervisione. Successivamente, una copia deve essere trasmessa anche a ciascuno dei membri della commissione giudicatrice.

5. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca si svolgono sulla base di un colloquio con il candidato avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla commissione giudicatrice.

6. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del collegio dei docenti, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.

7. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

8. All'atto del superamento dell'esame finale il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Art. 9

(Co-tutela di tesi)

1. L'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", nell'ambito di accordi internazionali di cotutela, può rilasciare il titolo di dottore di ricerca, mediante la discussione di tesi in co-tutela, con le corrispondenti istituzioni universitarie estere o di alta cultura, nei limiti e con le modalità previsti nella convenzione apposta.

Il titolo di dottore di ricerca conferito riporta una dizione specifica utile a differenziarlo. L'attività di cui al presente articolo si svolge senza oneri per l'Ateneo.

Art. 10

(Borse e contributi)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, definisce l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
 - a. i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e del 9 aprile 2001;
 - b. l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
 - c. i dottorandi, titolari di borse di studio conferite dall'Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e gli assegnatari di borsa corrisposta dall'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. I dottorandi che versano in condizioni di disagio, con particolare riferimento a quelli provenienti dai Paesi in via di sviluppo, ammessi ai corsi in soprannumero e senza borsa di studio, possono presentare al Rettore richiesta di esonero parziale o totale;
 - d. le borse di studio erogate dall'Università sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);
 - e. il numero di borse di studio conferite dall'Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;
 - f. gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
 - g. la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso;
 - h. la cadenza di pagamento delle borse di studio è non superiore al bimestre;

- i. l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50 per cento.

2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un Dipartimento non utilizzi tutte le borse assegnate, queste vengono riassegnate al Dipartimento che le utilizzerà per le medesime finalità

Art. 11

(Norma finale e transitoria)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.